SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

96G0038

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'interno

CIRCOLARE 29 gennaio 1996, n. 62/MR.32.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1996.

Ministero di grazia e giustizia

CIRCOLARE 30 gennaio 1996, n. 70494/3.Div.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1996 (art. 4 della legge).

96A0818-96A0819

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1996.

Interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 2421).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia, verificatosi il 29 gennaio 1996;

Considerato che il decreto-legge in questione prevede per la realizzazione degli interventi l'adozione di apposite ordinanze ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia, previsti dal decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, così come individuati dalla commissione prevista dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, il prefetto di Venezia è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 2.

1. Il prefetto, quale commissario delegato, è autorizzato, nei limiti strettamente necessari, ad avvalersi del personale delle Sovrintendenze di Venezia per i beni artistici e storici e per i beni ambientali ed architettonici, nonché di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici.

Art. 3.

1. Il prefetto, quale commissario delegato, attua immediatamente le misure di emergenza ritenute necessarie per evitare il protrarsi di situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose.

Art. 4.

1. Il prefetto, quale commissario delegato, provvede, sentito il Ministero dell'interno, ad individuare specifiche norme di sicurezza per la ristrutturazione e la gestione del teatro «Malibran», tenendo conto delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'immobile.

Art. 5.

1. Nell'espletamento dell'incarico il prefetto, quale commissario delegato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi, provvedimenti in deroga — nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico — alle norme sulla contabilità dello Stato ed agli articoli 6, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

2. Con successive ordinanze, una volta intervenuta la concreta individuazione degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, saranno individuate ove necessario ulteriori deroghe.

Art. 6.

1. Per l'accreditamento della disponibilità ammontante a lire ventimiliardi prevista dal decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A0790

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1991, 1° settembre 1991, 1° marzo 1992 e 1° marzo 1993 relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1996 e scadenza 1° settembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348268/233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1996 e scadenza 1° settembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° marzo 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1996, è determinato nella misura del 5,35% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° marzo 1991 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° settembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° marzo 1992 emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° marzo 1993 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.032.905.000.000, così ripartite:

L. 481.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 508.226.250.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 561.723.750.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 481.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0797

DECRETO 2 febbraio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995 e 1° agosto 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1996 e scadenza 1° agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, sottoscritti per l'importo di L. 13.763.000.000.000;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.616.250.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1996 e scadenza 1° agosto 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° febbraio 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1996, è determinato nella misura del 4,95%:

CCT settennali 1° febbraio 1995 emessi per lire 13.763.000.000.000, cedola n. 3;

CCT settennali 1° agosto 1995 emessi per lire 15.616.250.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.454.199.426.500, così ripartita:

L. 681.234.092.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1995;

L. 772.965.334.500 per i CCT settennali 1° agosto 1995,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0798

DECRETO 2 febbraio 1996.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1987 (decennali) relativamente alla cedola con godimento 1° marzo 1996 e scadenza 1° marzo 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 425810/129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 26 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° marzo 1996 e scadenza 1° marzo 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° marzo 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 26 febbraio 1987, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° marzo 1987 emessi per lire 5.000 miliardi, relativamente alla decima cedola, di scadenza 1° marzo 1997, è determinato nella misura del 10%.

La spesa derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 500.000.000.000 e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0799

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1996.

Comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1994, assoggettati a ritenuta d'acconto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994 di approvazione del mod. 730;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995 di approvazione dei modelli 770;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, dei decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalità per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ai fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto al sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1994, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale.

Le amministrazioni non in grado di fornire su supporti magnetici gli elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/A, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E), con esclusione dei modello 770 base.

Le modalità di compilazione dei supporti cartacei nonché quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato che nell'anno 1995 hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994, di approvazione del mod. 730.

Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati utilizzando copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod.730-3.

Art. 3.

I supporti magnetici e i modelli cartacei di cui ai precedenti articoli devono essere trasmessi, tra il 15 gennaio e il 29 febbraio 1996, all'anagrafe tributaria, inviandoli al Centro di servizio delle imposte dirette, codice PA95, via Fortunato Depero - 00100 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il facsimile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

Le amministrazioni che nell'anno 1995 hanno fornito assistenza fiscale consegnano le buste relative ai modelli 730-1 dei dipendenti e dei pensionati assistiti, entro il termine di cui al precedente art. 3, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova la sede dell'amministrazione stessa, utilizzando l'apposita distinta redatta in duplice esemplare secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi; su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Mod.730/1 redditi 1994» e devono essere indicati i dati identificativi ed il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 5.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui agli articoli precedenti controlli per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle caratteristiche indicate nell'art. 2 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

Le amministrazioni dello Stato interessate faranno pervenire all'anagrafe tributaria, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. Il Ministro del tesoro
VEGAS

ALLEGATO A

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI CARTACEI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2°, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

1. AVVERTENZE GENERALI

LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO RIPORTARE I DATI IDENTIFICATIVI DELL' AMMINISTRAZIONE; IN PARTICOLARE L' ATTIVITA' DEVE ESSERE ESPRESSA TRAMITE L CODICE DESUNTO DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ALLEGATA AL D.M. 9/12/1991 PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85 ALLA G.U. - SERIE GENERALE - N. 293 DEL 14 DICEMBRE 1991, COME MODIFICATA E INTEGRATA DAL D.M. 12/12/1992.

PER CIASCUN PERCIPIENTE DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI PREVISTE NEI MODELLI 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 15/2/1995. PER LA COMPILAZIONE BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE VOCI RIPORTATE NEL PARAGRAFO 10 "QUADRI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PERCETTORI" DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA MOD 770/95.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE, DESUMENDO I VALORI DALLE SCRITTURE CONTABILI E OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO DEI

TOTALI.

ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI, OLTRE AL DESTINATARIO,

. LA DENOMINAZIONE E L' INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. L' OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1994.

VA SOTTOLINEATO CHE UNA AMMINISTRAZIONE PUO' PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DATI, SU SUPPORTO MAGNETICO O SU MODELLO CARTACEO, NONCHE' AL RELATIVO INVIO ALL' ANAGRAFE TRIBUTARIA, PER CONTO DI PIU' AMMINISTRAZIONI.

I SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO ESSERE RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

L' UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI PUO' RIGUARDARE ANCHE SOLO ALCUNI DEI MODELLI SOPRA CITATI (MODD. 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E).

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, I DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTO, E' CONCESSA, IN VIA TRANSITORIA, LA POSSIBILITA' DI PREDISPORRE L' INTERA FORNITURA UTILIZZANDO NASTRI MAGNETICI A BOBINE; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI E DEVE ESSERE PREDISPOSTA UTILIZZANDO AL MASSIMO LA CAPACITA' DI RIEMPIMENTO DI CIASCUN SUPPORTO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;
- NUMERO DI TRACCE = 18;
- NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;
- TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';
- SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

- TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

  GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

- LUNGHEZZA DEL RECORD 940 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' PAM1995 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1994;

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DELLA FORNITURA DEVE PRESENTARE ALL' ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE I DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE E L' OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 940 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "AA") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE DELLA FORNITURA;

. PIU' RECORD DI DETTAGLIO, RELATIVI AD UNA O PIU' AMMINISTRAZIONI, CON I DATI DEI PERCIPIENTI COMPENSI O EMOLUMENTI, SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE PER CIASCUNA AMMINISTRAZIONE

.. UN RECORD CON I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE (TIPO RECORD "AB");

.. UNO O PIU' RECORD CON LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE, IN MERITO A

... MOD. 770/A (TIPO RECORD "AP");

... MOD. 770/A-1 (TIPO RECORD "AQ");

... MOD. 770/B (TIPO RECORD "BB");

... MOD. 770/C (TIPO RECORD "CC");

... MOD. 770/D (TIPO RECORD "DD");

... MOD. 770/D-1 (TIPO RECORD "DE");

... MOD. 770/E (TIPO RECORD "EE");

. UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "ZZ") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

NELLA FORNITURA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN RECORD DEL TIPO "AB" PER AMMINISTRAZIONE.
POSSONO ESSERE FORNITI PIU' RECORD DEL TIPO "AP", "AQ", "BB", "CC" "DD", "DE", "EE". DI TALI RECORD DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA FORNITURA SOLO QUELLI EFFETTIVAMENTE CONTENENTI INFORMAZIONI.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO DEVE ESSERE IL SEGUENTE:

. CODICE FISCALE DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE (posizione 3-13).

. TIPO RECORD (posizione 1-2);

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' VOLUMI (NASTRI O DIDISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA E UN RECORD DI CODA.
IN TAL CASO L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO SOPRA PRECISATO DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO NELL'AMBITO DEL VOLUME STESSO, FERMO

RESTANDO CHE IL TIPO RECORD "AB" DEVE ESSERE PRESENTE UNA SOLA VOLTA SUL PRIMO DEI VOLUMI CONTENENTI GLI ELENCHI RELATIVI ALLA SINGOLA AMMINISTRAZIONE.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO "codice fiscale del percipiente", LUNGO 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

. I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DEVE ESSERE LA SEGUENTE:

.. LE DATE DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;

.. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG;

. NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA, LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AA"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale PAM95	AN
3	8	1	Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mittente invia la fornitura per conto di piu' amministrazioni; vale 0 altrimenti	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo del volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazione mittente	NU
7	26-85	60	Denominazione dell'amministrazione mittente	AN
8	86-106	21	Comune della sede dell'amministrazione mittente	AN
9	107-108	2	Sigla della provincia della sede dell'ammininistrazione mittente	AN
10	109-143	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) della sede dell'amministrazione mittente	AN
11	144-148	5	C.A.P. della sede dell'amministrazione mittente	NU
12	149-937	789	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
13	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
14	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AB" - DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
			DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE	
3	14-18	5	Codice attivita'	AN
4	19-78	60	Denominazione	AN
5	79-99	21	Comune della sede	AN
6	100-101	2	Sigla della provincia della sede	AN
7	102-136	35	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede	AN
8	137-141	5	C.A.P. della sede	NU
			RIEPILOGO ELENCHI PRESENTATI SU MODELLO CARTACEO E SU SUPPORTO MAGNETICO I seguenti campi devono valere: 1 per gli elenchi (relativi ai sottoelencati modelli) inviati su supporto magnetico, 2 per gli elenchi inviati su modello cartaceo, 0 altrimenti	
9	142	1	Mod. 770/A	NU
10	143	1	Mod. 770/A-1	NU
11	144	1	Mod. 770/B	NU
12	145	1	Mod. 770/C	NU
13	146	1	Mod. 770/D	NU
14	147	1	Mod. 770/D-1	NU
15	148	1	Mod. 770/E	NU
			Informazioni riepilogative relative all'assistenza fiscale	
16	149-159	11	Numero dei lavoratori dipendenti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			e pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dalla amministrazione	
17	160-170	11	Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
18	171-937	767	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
19	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
20	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AP" - MOD.770/A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994 E NEL 1995 (MOD.770/A)	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AP"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
14	169-170	2	Qualifica (tabella C delle istruzioni del Mod.770) punto 11 mod. 770/A	NU
15	171	1	Filler	AN
16	172	1	Stato civile (tabella E delle istruzioni del Mod.770) punto 13 mod. 770/A	NU
			RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO	
17	173-178	6	Data inizio rapporto di lavoro	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 14 mod. 770/A	
18	179-184	6	Data fine rapporto di lavoro punto 15 mod. 770/A	NU
19	185-187	3	Numero giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente punto 16 mod. 770/A	NU
20	188-203	16	Codice fiscale del precedente datore di lavoro o del dipendente deceduto : se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri Il codice fiscale del precedente datore di lavoro deve essere registrato sul record relativo agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate da quel datore di lavoro; nel caso di piu' rapporti di lavoro intrattenuti con lo stesso datore, il codice fiscale del datore stesso deve essere riportato sui singoli record escluso quello relativo all' ultimo rapporto di lavoro; il codice fiscale del dipendente deceduto deve essere registrato nei record relativi agli eredi o aventi diritto punto 17 mod. 770/A	AN
21	204	1	Causa (tabella M delle istruzioni del Mod.770) punto 18 mod. 770/A	NU
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
			Compensi lordi, stipendi, pensioni ecc.	
22	205-215	11	- in denaro punto 19 mod. 770/A	NU
23	216-226	11	- in natura punto 20 mod. 770/A	NU
24	227-237	11	Contributi obbligatori a carico del dipendente punto 21 mod. 770/A	NU
25	238-248	11	Compensi netti punto 22 mod. 770/A	NU
26	249-259	11	Assegni e indennita' erogati da enti previdenziali punto 23 mod. 770/A	NU
			Indennita' e assegni ex art. 48 c. 4 e 5 , T.U.I.R	
27	260-270	11	- ammontare lordo punto 24 mod. 770/A	NU
28	271-281	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 25 mod. 770/A	
29	282-292	11	- totale imponibile punto 26 mod. 770/A	NU
			Compensi corrisposti da terzi	
30	293-303	11	- ammontare assoggettato a contribuzione punto 27 mod. 770/A	NU
31	304-314	11	- ammontare non assoggettato a contribuzione punto 28 mod. 770/A	NU
32	315-325	11	Totale imponibile punto 29 mod. 770/A	NU
33	326-336	11	Imposta corrispondente al totale imponibile punto 30 mod. 770/A	NU
34	337-347	11	Detrazione per coniuge a carico punto 31 mod. 770/A	NU
35	348-358	11	Detrazione per figli a carico punto 32 mod. 770/A	NU
36	359-369	11	Detrazione per altri familiari a carico punto 33 mod. 770/A	NU
37	370-380	11	Detrazioni per lavoro dipendente punto 34 mod. 770/A	NU
38	381-391	11	Detrazione per oneri punto 35 mod. 770/A	NU
39	392-402	11	Totale detrazioni punto 36 mod. 770/A	NU
40	403-413	11	Ammontare delle ritenute operate da terzi punto 37 mod. 770/A	NU
41	414-424	11	Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro punto 38 mod. 770/A	NU
42	425-435	11	Eccedenza delle ritenute da rimborsare punto 39 mod. 770/A	NU
43	436-446	11	Ammontare delle ritenute dovute punto 40 mod. 770/A	NU
44	447-457	11	Erogazioni per spese sanitarie, anche in forma assicurativa punto 41 mod. 770/A	NU
45	458-468	11	Premi di assicurazione vita e infortuni punto 42 mod. 770/A	NU
46	469-479	11	Contributi per previdenza complementare punto 43 mod. 770/A	NU
			Arretrati relativi ad anni	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			precedenti	
47	480-490	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente punto 44 mod. 770/A	NU
48	491-501	11	- ammontare imponibile punto 45 mod. 770/A	NU
49	502-512	11	- detrazioni d'imposta punto 46 mod. 770/A	NU
50	513-523	11	- ritenuta eseguita punto 47 mod. 770/A	NU
51	524-534	11	Somme e valori non assoggettati a ritenuta punto 48 mod. 770/A	NU
52	535-545	11	Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N. punto 49 mod. 770/A	NU
53	546	1	Soggetto assistito nel 1995 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE	
			Assistenza fiscale prestata nel 1994 in relazione alla seconda rata di acconto	
54	547	1	Conguagli non effettuati punto 50 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -C, per richiesta di minore secondo acconto; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
			Seconda rata di acconto IRPEF per il 1994	
55	548-558	11	- imposta versata punto 51 mod. 770/A	NU
56	559-569	11	- interessi e/o soprattasse punto 52 mod. 770/A	NU
			Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
57	570-580	11	- contributo versato	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 53 mod. 770/A	
58	581-591	11	- interessi e/o soprattasse punto 54 mod. 770/A	NU
			Assistenza fiscale prestata nel 1995 in relazione al saldo per il 1994 e alla prima rata di acconto per il 1995	
59	592	1	Conguagli non effettuati punto 55 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
60	593	1	Rettifica conguaglio: vale 'A', 'B' o 'C', altrimenti va impostato a spazio punto 56 mod. 770/A Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio vale : A nel record in cui sono registrati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo, avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio; B nel record in cui sono registrati, nei campi da 64 a 71 (punti da 60 a 67 del mod.770/A), gli importi dei modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 4 (punto 1 del mod. 770/A) il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato. Nel caso in cui il conguaglio viene operato in ritardo, nel mese di luglio, indicare: C	AN
			Saldo IRPEF per il 1994	
61	594-604	11	-imposta rimborsata punto 57 mod. 770/A	NU
62	605-615	11	-imposta versata punto 58 mod. 770/A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
63	616-626	11	- interessi IRPEF punto 59 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	
64	627-637	11	-imposta versata punto 60 mod. 770/A	NU
65	638-648	11	-interessi punto 61 mod. 770/A	NU
66	649-659	11	Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1994 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1995 punto 62 mod. 770/A	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1994	
67	660-670	11	-contributo a rimborso punto 63 mod. 770/A	NU
68	671-681	11	-contributo versato punto 64 mod. 770/A	NU
69	682-692	11	-interessi punto 65 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
70	693-703	11	-contributo versato punto 66 mod. 770/A	NU
71	704-714	11	-interessi punto 67 mod. 770/A	NU
72	715-725	11	Soprattasse sul saldo C.S.S.N. per il 1994 e sulla prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995 punto 68 mod. 770/A	NU
73	726-727	2	Segnalazione di dichiarazione mod.730/95 non liquidabile (tabella G delle istruzioni al Mod. 770); vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dal datore di lavoro punto 69 mod. 770/A	NU
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
74	728-738	11	Codice fiscale	NU
75	739-798	60	Denominazione	AN
76	799-803	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
77	804-937	134	Filler (va impostato a spazi)	AN
78	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
79	939-940	2	Campo2 fine	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	

TIPO RECORD "AQ" - MOD.770/A-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994 IN CONSEGUENZA DELL' ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AQ"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO	
4	19-34	16	Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111	1	Soggetto assistito nel 1994 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.	NU
			DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
12	112-115	4	Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A-1	NU
			Saldo IRPEF per il 1993	
13	116-126	11	- imposta rimborsata punto 9 mod. 770/A-1	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	127-137	11	- imposta versata punto 10 mod. 770/A-1	NU
15	138-148	11	- interessi punto 11 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1994	
16	149-159	11	- imposta versata punto 12 mod. 770/A-1	NU
17	160-170	11	- interessi punto 13 mod. 770/A-1	NU
18	171-181	11	Soprattassa su IRPEF saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 14 mod. 770/A-1	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1993	
19	182-192	11	- contributo a rimborso punto 15 mod. 770/A-1	NU
20	193-203	11	- contributo versato punto 16 mod. 770/A-1	NU
21	204-214	11	- interessi punto 17 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
22	215-225	11	- contributo versato punto 18 mod. 770/A-1	NU
23	226-236	11	- interessi punto 19 mod. 770/A-1	NU
24	237-247	11	Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 20 mod. 770/A-1	NU
25	248	1	Conguagli non effettuati punto 21 mod. 770/A-1 nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio	AN
26	249	1	Tipo conguaglio punto 22 mod. 770/A-1 puo' valere : -R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo; -T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4; -S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione, mod.730-4 pervenuta entro i termini; -U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi	
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
27	250-260	11	Codice fiscale	NU
28	261-320	60	Denominazione	AN
29	321-325	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
30	326-331	6	Data di ricezione del mod.730-5	NU
31	332-937	606	Filler (va impostato a spazi)	AN
32	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
33	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "BB" - MOD 770/B

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "BB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l' obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
14	169-174	6	Data inizio rapporto di lavoro punto 11 mod. 770/B	NU
15	175-180	6	Data cessazione rapporto di lavoro punto 12 mod. 770/B	NU
16	181-184	4	Periodo di commisurazione (nella forma AAMM) punto 13 mod. 770/B	NU
17	185-188	4	Periodo convenzionale	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(nella forma AAMM) punto 14 mod. 770/B	
			Tempo parziale	
18	189-190	2	-anni	NU
19	191-192	2	-mesi	NU
20	193-197	5	-percentuale punto 15 mod. 770/B	NU
21	198-208	11	Importo quota eccedente punto 16 mod. 770/B	NU
			T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1994	
22	209-210	2	-mese erogazione punto 17 mod. 770/B	NU
23	211	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 18 mod. 770/B	AN
24	212-216	5	-percentuale di abbattimento punto 19 mod. 770/B	NU
25	217-227	11	-ammontare netto punto 20 mod. 770/B	NU
			Altre indennita' corrisposte nel 1994	
26	228-229	2	-mese erogazione punto 21 mod. 770/B	NU
27	230	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 22 mod. 770/B	AN
28	231-241	11	-importo abbattimento punto 23 mod. 770/B	NU
29	242-252	11	-ammontare netto punto 24 mod. 770/B	NU
30	253-263	11	Contributi obbligatori a carico del lavoratore punto 25 mod. 770/B	NU
			Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1993	
31	264-274	11	-T.F.R. o indennita' equipollente punto 26 mod. 770/B	NU
32	275-285	11	-altre indennita' punto 27 mod. 770/B	NU
33	286-296	11	Totale indennita' punto 28 mod. 770/B	NU
34	297-307	11	Totale riduzioni punto 29 mod. 770/B	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
35	308-318	11	T.F.R. o indennita' equipollente per reddito di riferimento punto 30 mod. 770/B	NU
36	319-323	5	Aliquota punto 31 mod. 770/B	NU
			Art. 4, 3 commma L. 482/1985	
37	324-334	11	-retribuzione media biennio precedente punto 32 mod. 770/B	NU
38	335-339	5	-aliquota punto 33 mod. 770/B	NU
39	340-350	11	Imponibile T.F.R. punto 34 mod. 770/B	NU
40	351-361	11	Imponibile altre indennita' punto 35 mod. 770/B	NU
41	362-372	11	Imponibile dell' anno punto 36 mod. 770/B	NU
42	373-383	11	Totale reddito imponibile punto 37 mod. 770/B	NU
43	384-394	11	Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1993 punto 38 mod. 770/B	NU
44	395-405	11	Imposta dovuta punto 39 mod. 770/B	NU
45	406-416	11	Ritenute fiscali operate in eccedenza punto 40 mod. 770/B	NU
			ART. 2122 COD. CIV. (dati da indicare se il percipiente e' l'avente diritto o erede)	
46	417-421	5	-quota spettante (percentuale) punto 41 mod. 770/B	NU
47	422-432	11	-indennita' spettante punto 42 mod. 770/B	NU
48	433-443	11	Ritenute operate punto 43 mod. 770/B	NU
49	444-454	11	Imponibile C.S.S.N. punto 44 mod. 770/B	NU
50	455-470	16	Codice fiscale del lavoratore dipendente deceduto: deve essere riportato nel record relativo al percipiente avente diritto o erede	AN
51	471-937	467	Filler (deve essere impostato a	AN
52	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
53	939-940	2	Campo2 fine	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	

TIPO RECORD "CC" - MOD.770/C

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "CC"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l' obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI E CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente Se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
14	169-188	20	Causale	AN
15	189	1	C.T. vale 0 se non barrata vale 1 se barrata punto 12 mod. 770/C	NU
			Ammontare corrisposto	
16	190-200	11	-totale	NU
17	201-211	11	-somme non soggette a ritenuta	NU
18	212-222	11	-imponibile	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
19	223-233	11	Ritenute operate	NU
20	234-244	11	Netto corrisposto	NU
21	245-937	693	Filler (da impostare a spazi)	AN
22	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
23	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DD" - MOD.770/D

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DD"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell' amministrazione con l' obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente: vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per la donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
15	170	1	Casella I.C.	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			vale : 0 per casella non barrata 1 per casella barrata punto 11 mod. 770/D	
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
			(Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
16	171-230	60	Denominazione	AN
17	231-251	21	Comune del domicilio fiscale	AN
18	252-253	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
19	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
20	289	1	Soggetto non residente	NU
			(vale : 0 per percipiente residente 1 per percipiente non residente)	
21	290-324	35	Stato estero di residenza (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
22	325-327	3	Codice stato estero (vale zero se il percipiente e' residente)	NU
23	328-347	20	Codice di identificazione fiscale estero (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
24	348-367	20	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
25	368-378	11	-totale	NU
26	379-389	11	-somme non soggette a ritenuta	NU
27	390-400	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
28	401-405	5	-aliquota	NU
29	406-416	11	-importo	NU
30	417-427	11	Netto corrisposto	NU
31	428-937	510	Filler (deve essere impostato a	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			spazi)	
32	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
33	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DE" - MOD.770/D-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, ECC., CORRISPOSTE NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell' amministrazione con l' obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
4	19	1	Titolo della ritenuta vale A per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto; B per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta: vale spazio altrimenti	AN
5	20-35	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
6	36	1	Tipo percipiente : vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
7	37-60	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
8	61-80	20	Nome	AN
9	81-88	8	Data di nascita	NU
10	89	1	Sesso (vale M o F)	AN
11	90-110	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
12	111-112	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
13	113-133	21	Comune di residenza	AN
14	134-135	2	Sigla della provincia di residenza	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	136-170	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
16	171-230	60	Denominazione	AN
17	231-251	21	Comune del domicilio fiscale	AN
18	252-253	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
19	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI,RELATIVI AI DATI CONTABILI, DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
20	289-308	20	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
21	309-319	11	-totale	NU
			-somme non soggette a ritenuta	
22	320-330	11	-quota provvigioni	NU
23	331-341	11	-spese anticipate	NU
24	342-352	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
25	353-357	5	-aliquota	NU
26	358-368	11	-importo	NU
27	369-379	11	Netto corrisposto	NU
28	380-937	558	Filler (vale sempre spazi)	AN
29	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
30	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "EE" - MOD.770/E

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "EE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l' obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
15	170-229	60	Denominazione	AN
16	230-250	21	Comune del domicilio fiscale	AN
17	251-252	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
18	253-287	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
19	288-307	20	Causale	AN
20	308-318	11	Ammontare imponibile corrisposto	NU
			Ritenute operate	
21	319-323	5	-aliquota	NU
22	324-334	11	-importo	NU
23	335-345	11	Netto corrisposto	NU
24	346-356	11	Somme pagate non soggette a ritenuta	NU
25	357-937	581	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
26	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
27	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "ZZ" -
RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "ZZ"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale PAM95	AN
3	8	1	Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mittente invia la fornitura per conto di piu' amministrazioni; vale 0 altrimenti	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazione mittente	NU
7	26-35	10	Numero amministrazioni contenute nell'intera fornitura	NU
8	36-45	10	Numero record di tipo "AB" contenuti nel volume	NU
9	46-55	10	Numero record di tipo "AP" contenuti nel volume	NU
10	56-65	10	Numero record di tipo "AQ" contenuti nel volume	NU
11	66-75	10	Numero record di tipo "BB" contenuti nel volume	NU
12	76-85	10	Numero record di tipo "CC" contenuti nel volume	NU
13	86-95	10	Numero record di tipo "DD" contenuti nel volume	NU
14	96-105	10	Numero record di tipo "DE" contenuti nel volume	NU
15	106-115	10	Numero record di tipo "EE" contenuti nel volume	NU
16	116-125	10	Numero totale dei record, diversi da "AA" e da "ZZ", contenuti nel volume	NU
17	126-937	812	Filler (deve essere impostato a	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			spazi)	
18	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
19	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

ALLEGATO B

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA F) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL 1994

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | DENOMINAZIONE ____________

SEDE COMUNE ____________ PROV. ____ INDIRIZZO ____________

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI RIPORTATE NELLA FORNITURA ____

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI:

NASTRI A CARTUCCIA ____ DISCHETTI ____ NASTRI A BOBINA ____ TOTALI ____

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI ____

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA ____ DISCHETTI ____ NASTRI A BOBINA ____ TOTALI ____

NUMERO DICHIARAZIONI MODELLO 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI ____

NOTIZIE RELATIVE AI MODELLI CARTACEI COMPILATI:

	770/A	770/A-1	770/B	770/C	770/D	770/D-1	770/E	TOTALI
NUMERO MODELLI								

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI RIPORTATI NEI MODELLI ____

NUMERO DICHIARAZIONI MODELLO 730 SU MODELLO CARTACEO ____

DATA ____________ FIRMA ____________

ALLEGATO C

ALL' UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI AI QUALI LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
HANNO PRESTATO ASSISTENZA NEL 1995

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | |

DENOMINAZIONE

SEDE COMUNE PROV. INDIRIZZO

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1

NUMERO PACCHI BUSTE

NUMERO BUSTE

DATA ____________ FIRMA ____________________________

PER RICEVUTA

L' UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI ________________

DATA __________ TIMBRO FIRMA ____________________

96A0802

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 novembre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312: libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13: determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993 con il quale è stata approvata la nuova tabella V dell'ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 agosto 1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito alla modifica della suddetta tabella V relativa ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche;

Sentito il parere del Consiglio nazionale degli attuari;

Riconosciuta la necessità di modificare la suddetta tabella V trattandosi di adeguamento ai suddetti settori scientifico-disciplinari;

Decreta:

Articolo unico

La tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 di cui alle premesse è modificata come segue:

tabella V, art. 1, penultima riga, dopo «limitatamente» aggiungere: *al corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali;*

art. 4, prima riga, dopo «nei corsi di laurea» aggiungere: *e di diploma universitario;*

art. 4, punto *a)*, ultima riga, dopo «scienze biologiche» aggiungere: *e antropologiche;*

art. 4, punto *b)*, prima riga, correggere: «dei punti precedenti» con *del punto precedente;*

art. 14, settimo capoverso, dopo «analisi economica» aggiungere: *ed econometria;*

art. 16, ultimo comma, eliminare la frase compresa tra parentesi;

art. 24, area probabilità:

dopo «calcolo delle probabilità» aggiungere: *filtraggio e controllo stocastico*;

dopo «teoria delle code» aggiungere: *teoria delle decisioni*;

area statistica: aggiungere al primo posto *analisi delle serie storiche;* eliminare *metodi statistici di previsione*;

area statistica economica:

modificare «metodi di valutazione di politiche economiche» con: *metodi di valutazione di politiche*;

area demografica: dopo «analisi demografica» aggiungere: *bio-demografia*; dopo «demografia» eliminare: *demografia bio-sanitaria*;

area statitica sociale:

modificare «metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari» con: *metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi*;

modificare «rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari» con: *rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari*;

dopo «statistica psicometrica» aggiungere: *statistica sanitaria*;

area statistica biomedica: dopo «statistica applicata alle scienze biologiche» aggiungere: *statistica medica*;

area informatica:

correggere «basi di dati e sistemi informativi» con: *sistemi informativi*;

aggiungere dopo «intelligenza artificiale»: *ingegneria del software*;

aggiungere come ultimo titolo della sottoarea Informatica applicata: *tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati*;

area matematica per le decisioni economiche e finanziarie: aggiungere:

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

eliminare: *ricerca operativa per le scelte economiche;*

area ricerca operativa:

aggiungere al primo posto nell'elenco: *grafi e reti di flusso;*

eliminare: *ricerca operativa per le scienze economiche;*

area economia:

modificare «sottoarea - analisi economica» con: *sottoarea - analisi economica ed econometria;*

aggiungere dopo «econometria»: *econometria applicata;*

aggiungere dopo «economia matematica»: *metodi econometrici;*

sottoarea - economia politica aggiungere al primo posto: *dinamica economica;*

sottoarea - politica economica aggiungere: *economia industriale;*

aggiungere: *sottoarea - economia monetaria e internazionale:*

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

economia internazionale;

sottoarea - economia pubblica e scienza delle finanze eliminare: *analisi costi-benefici;*

sottoarea - economia dello sviluppo e regionale aggiungere all'ultimo posto in elenco:

organizzazione e pianificazione del territorio;

teoria dello sviluppo economico;

area aziendale:

modificare «economia e direzione delle imprese» con: *economia e gestione delle imprese;*

aggiungere subito dopo:

economia dell'impresa;

economia e tecnica dei mercati finanziari;

eliminare: *direzione aziendale;*

area giuridica:

modificare «contabilità di Stato degli enti pubblici» con: *contabilità di Stato;*

modificare «diritto della Comunità europea» con: *diritto delle Comunità europee;*

area sociologia:

sottoarea - sociologia generale aggiungere dopo «metodologia e tecnica della ricerca sociale»: *metodi quantitativi per le scienze sociali;*

eliminare: *sociometria;*

sottoarea - sociologia applicata aggiungere al primo posto: *sociologia dell'amministrazione;*

modificare «sociologia dei servizi sociali» con: *organizzazione dei servizi sociali;*

area scienze biologiche:

aggiungere al titolo: *e antropologiche;*

modificare «biologia delle popolazioni umane» con: *biologia di popolazioni umane.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 187

96A0801

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 ottobre 1995.

Inclusione del comprensorio denominato «Ad duas lauros» sito nel comune di Roma, tra le aree di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m*), della legge 8 agosto 1985, n. 431.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *m*);

Considerato che la soprintendenza archeologica di Roma nella nota n. 4847 del 7 marzo 1994 richiamando l'art. 1, lettera *m*), della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431, ha formulato una proposta di vincolo per il comprensorio denominato «Ad duas lauros» sito nel comune di Roma, tra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscrizioni VI e VII e così delimitato: via di Centocelle, via Papiria, via Palmiro Togliatti, via Casilina, via dei Gordani, via Belmonte Castello, via R. Lombardi, viale della Primavera, largo della Primavera, limite sud delle particelle 68 e 7 del foglio del catasto 626 all. 129°, limite ovest della particella 7 del foglio 626 all. 129°, limite nord della particella 6 del foglio 626 all. 129°, via Supino, via dei Gordiani, via Teano, confine ovest della particella 20 foglio 625 allegato 127°, largo Telese, via Prenestina, largo Irpinia, via Partenope, via Monteforte Irpino, largo Battipaglia, via Filettino, via Olevano Romano, via Prenestina, via Rovigno d'Istria, viale della Venezia Giulia, via Dignano d'Istria, via Prenestina, via Rocca d'Arce, via Pisoniano, viale della Venezia Giulia, via A. Hortis, ferrovia Roma-Sulmona, limite ovest e sud della particella 112 foglio 619, limite sud particella 8 foglio 620, limite est particella 31 foglio 620, via Prenestina, limite ovest particelle 28, 26, 22, 86, 21, del foglio 620, limite nord della particella 21 del foglio 620, limite est particelle 21, 22, 26, 27, 28, foglio 620, via Prenestina, via Bartolomeo Colleoni, limite nord particelle 214, 215, 224, 225, 149, 194, foglio 619, via Gentile da Leonessa, confine ovest particelle 82 e 83 del foglio 619, vicolo del Torrione, via E. Fieramosca, via Prenestina, largo Preneste, via Prenestina, via Maddaloni, via Teano, via di Villa S. Stefano, via di S. Vito, via Acqua Bullicante, via Canosa di Puglia, via Pescasseroli, via Policastro, via Labico, limite ovest particelle 142, 471, 475, 253, 153, 155, del foglio 631, limite sud particella 155 foglio 631, via Artena, via Casilina, via A. Berardi, viale dell'Acquedotto Alessandrino, via di Torpignattara, viale dell'Acquedotto Alessandrino, via Ugo Niutta. Via F. Pesci, via di Porta Furba, via della Batteria di Porta Furba, limite dell'area della Batteria di Porta Furba, via degli Angeli

— con esclusione degli edifici di cui ai numeri civici 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 145, 147, 149, 151, di via degli Angeli, — via dei Ciceri, via Columella, via C. Tarello, via di Centocelle - da tale perimetrazione vanno escluse le aree così delimitate: 1) l'area compresa tra il limite ovest, part. 96, foglio 630; limite sud, particelle 159 e 36, foglio 630, via Villa Literno, via Minturno, piazza Sessa Aurunca, via Labico; limite est delle particelle 93, 90, 330, 85, 246, 145, 173, 123, 300, 298, 26, del foglio 630, via Trivigliano, via Norma; limite ovest e sud della particella 2, foglio 630; limite sud particella 3, foglio 630; limite ovest delle particelle 35, 306, 37, 307, 195, 197, 198, del foglio 630; limite nord della particella 198 del foglio 630, via Minturno; 2) l'area segnata al foglio catastale 952, allegato 327, particella 93; 3) l'area compresa tra largo R. Pettazzoni, via P. Silva, via A. Beccadelli, via B. Costantini, piazza F. Zambeccari, via R. Marra, via O. Pierozzi, via G. Ancillotto, via Casilina, via G. Dall'Oro, piazza F. Zambeccari, gli edifici con ingresso ai numeri civici 13, 15, 17, 27, 29, 37, 39, di via Berardi e 548 e 550 di via Casilina, via Casilina, via Berardi;

Considerato che la soprintendenza archeologica suddetta nella nota già citata ha evidenziato come l'area sopra delimitata costituisca un comprensorio di eccezionale valore paesistico conservando in larga parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della campagna romana ad est di Roma tra le valli del fosso della Marranella e del fosso di Centocelle, nell'area dell'antico praedium imperiale denominato «Ad duas lauros» tra le consolari Prenestina e Labicana;

Considerato che il territorio sopradescritto contiene testimonianze innumerevoli di mausolei e sepolcri dell'età repubblicana, imperiale, nonché di età post-antica, in elevato e interrati lungo le vie consolari Prenestina e Labicana Antica come il mausoleo di Sant'Elena, l'edificio antico c.d. Rotonda di Centocelle, i mausolei lungo la via Casilina, il mausoleo nell'area della villa De Sanctis, il circuito delle catacombe dei SS. Pietro e Marcellino lungo la via Labicana Antica; il mausoleo c.d. Torrione, il mausoleo c.d. Tor de' Schiavi, il colombario di largo Preneste, il colombario di via Olevano Romano lungo la via Prenestina;

Considerato che nell'area sono presenti innumerevoli e importantissimi resti di complessi residenziali antichi come la villa dei Gordiani lungo la via Prenestina, la villa imperiale nell'area dell'ex aeroporto di Centocelle, la villa prospiciente la via Papiria lungo la via Labicana, i resti in elevato dell'acquedotto Alessandrino nonché casali e ville spesso costruiti su strutture antiche e siti con presenza di materiali antichi come villa Lauricella, casale Ambrogetti, villa de Sanctis, villa Sudriè, villa Silenzi, casale Somaini ed, altresì, la batteria di Porta Furba; ed è inoltre presente il monumento moderno del forte Casilino;

Considerato che tutta l'area tra la Prenestina e la Labicana faceva parte del possesso imperiale noto dalle fonti antiche come «ad duas lauros» e che tale area conserva in gran parte le caratteristiche territoriali ed ambientali del suburbio antico ad est di Roma;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma con nota n. 16250 del 31 gennaio 1995 ha riconosciuto le valenze sul territorio delle preesistenze archeologiche quali reali emergenze monumentali;

Considerata pertanto la necessità di garantire un'efficace tutela dell'area predetta che costituisce un sito idoneo per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico presente;

Considerato, da quanto sopra esposto, che il territorio così come sopra perimetrato è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico: qualità che è assunta a valore-storico culturale meritevole di protezione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riuniti in seduta congiunta in data 23 maggio 1995;

Dichiara:

Il comprensorio denominato «Ad duas lauros» sito nel comune di Roma, tra la via Prenestina e la via Labicana Antica, nelle circoscrizioni VI e VII nei limiti sopra descritti e così come indicati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, è compreso tra le aree di interesse archeologico indicate all'art. 1), lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed è quindi sottoposto ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 ottobre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 283

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenza Archeologica di Roma

VINCOLO EX LEGE 431/85 art. 1, lettera m)
COMPRENSORIO AD DUAS LAUROS
TRA LA VIA PRENESTINA E LA VIA LABICANA ANTICA

AREA PERIMETRATA

LEGENDA

STRADE, ANTICHI TRACCIATI

ACQUEDOTTI

FOSSI

VINCOLO EX LEGE 1089/39.o 1497/39

INSEDIAMENTO UNITARIO D'INTERESSE ARCHEOLOGICO-STORICO-TIPOLOGICO

VILLE

MAUSOLEI E SEPOLCRI

SITO ARCHEOLOGICO

CATACOMBE
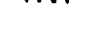
FRAMMENTI FITTILI

GROTTE, ANTICHE CAVE

CISTERNE

RESTI DI MURATURE
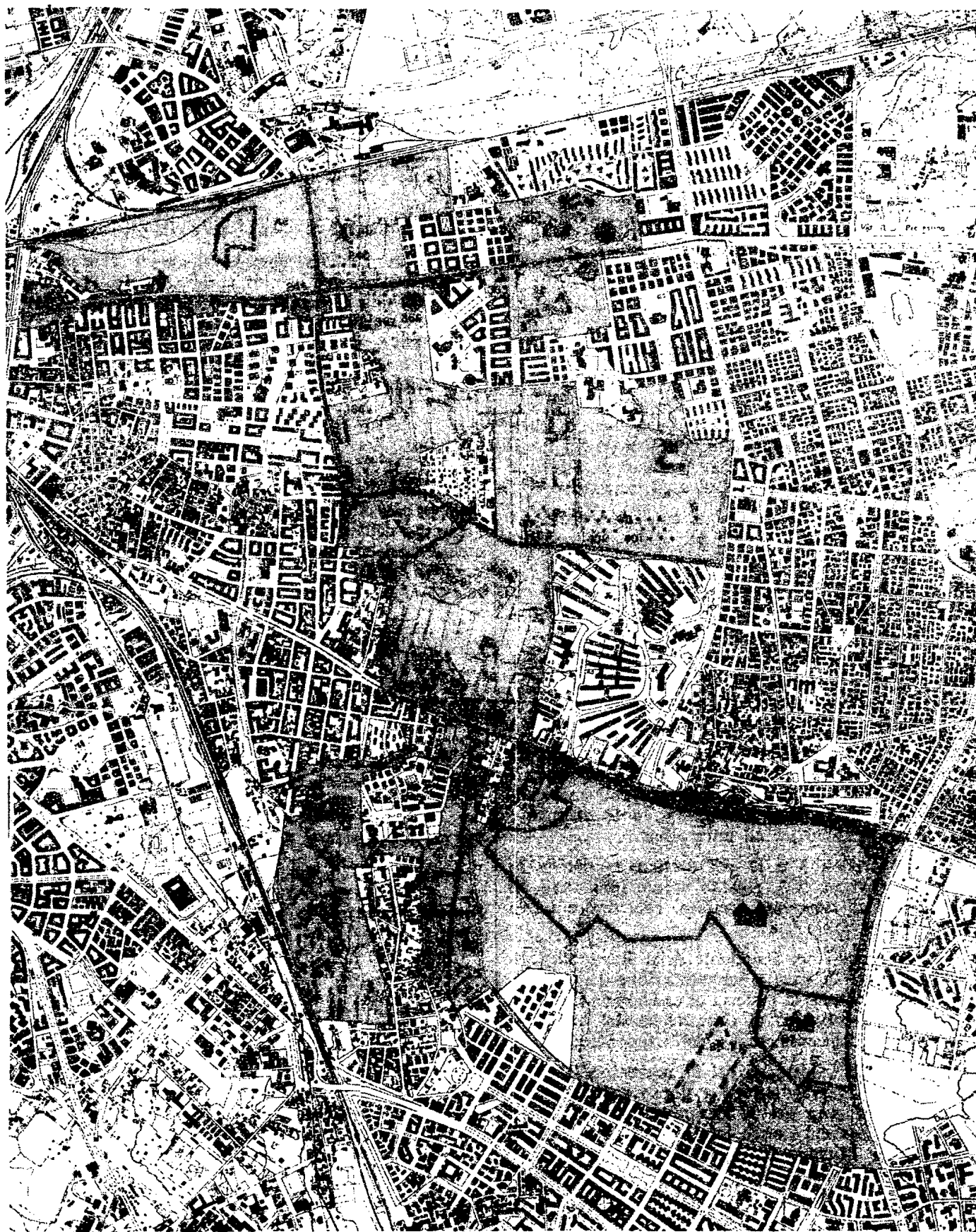
96A0800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 1996.

Autorizzazione alla società Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14 (con esclusione del rischio credito agricolo) e 15 di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali del 27 novembre 1990, 12 ottobre 1992, 24 giugno 1994 e il provvedimento del presidente dell'Isvap del 30 dicembre 1994 dai quali risulta che la società Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, è legittimata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza presentata dalla società Zurich International Italia S.p.a., con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami credito (con esclusione del rischio credito agricolo) e cauzione di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta dell'11 gennaio 1996, ritenuta a sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Zurich International Italia S.p.a.;

Dispone:

La società Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami credito (con esclusione del rischio credito agricolo) e cauzione di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0803

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 1996.

Autorizzazione alla Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi di alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa ad alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla società Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza presentata dalla società Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi dei rami 9 e 12, dell'attività riassicurativa nei rami 2, 3, 4, 6 e 15 nonché dell'attività riassicurativa ai rischi dei rami 1, 7, 8, 9, 10, 12 e 16 di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, richiedendo, in tal modo, che l'autorizzazione venga rilasciata sotto la denominazione «tutti i rami danni escluso il ramo 18 - assistenza»;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 25 gennaio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia;

Dispone:

La società Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, via Po n. 20, è autorizzata ad:

estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rischi dei seguenti rami di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175:

(9) altri danni ai beni (limitatamente ai rischi bestiame e films);

(12) r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente alla responsabilità del vettore nel trasporto di cose);

estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei seguenti rami di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175:

(2) malattia;

(3) corpi di veicoli terrestri;

(4) corpi di veicoli ferroviari;

(6) corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

(15) cauzione;

estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa ai rischi dei seguenti rami di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175:

(1) infortuni (con esclusione degli infortuni aeronautici);

(7) merci trasportate (con esclusione delle merci trasportate per via aerea);

(8) incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare);

(9) altri danni ai beni (limitatamente ai rischi bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio);

(10) r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità del vettore);

(12) r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente alla responsabilità del vettore nel trasporto di cose);

(16) perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione delle perdite di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea).

Conseguentemente, la società risulta autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ad esclusione del ramo (18) - assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0833

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 relativo alla istituzione dei diplomi universitari per il periodo 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993, riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienza dei materiali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'adunanza del 26 maggio 1993, relativamente alla istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle adunanze del 24 e del 30 giugno 1993;

Viste le delibere con le quali gli organi accademici di questo Ateneo si sono adeguati all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in scienza dei materiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1994;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso specificato:

L'art. 22 del titolo I, parte II, è così integrato:

DIPLOMA IN SCIENZA DEI MATERIALI

La sezione II del titolo II, parte II, è così integrata:

CORSO DI DIPLOMA IN SCIENZA DEI MATERIALI

Dopo l'art. 31, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma in scienza dei materiali.

Art. 31. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo dei materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni e qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Lo studente può conseguire il diploma in uno dei seguenti tre indirizzi:

1) specialista in tecniche di laboratorio;

2) specialista in materiali funzionali;

3) specialista in materiali strutturali e biomateriali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in scienza dei materiali.

Art. 33. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari presso l'Università della Calabria.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il consiglio di corso di diploma qualora costituito, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 34 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 31, è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza di materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 35 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di cinquecento ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Ogni corso ha una durata di non meno di sessanta ore. I corsi che contemplano prove di laboratorio hanno durata di non meno di ottanta ore ognuno.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive (compreso il tirocinio, equiparato ad un corso di laboratorio).

I corsi di norma vengono svolti nell'arco di un semestre a parte alcuni corsi di laboratorio che hanno svolgimento nell'arco di un anno.

Ogni corso può essere composto di più moduli fino ad un massimo di tre. Per uniformare le valutazioni, convenzionalmente, un corso annuale viene considerato equivalente a tre moduli.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 36), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Il piano di studi prevede una formazione di base comune a tutti gli studenti formata da quattordici corsi per 13,5 annualità e da una formazione professionalizzante formata da due corsi comuni a tutti gli studenti, due corsi a scelta, in funzione dell'indirizzo e da uno stage esterno per complessive 4,5 annualità.

Art. 36 *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

FORMAZIONE DI BASE
(13,5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Sono obbligatorie quindi le due seguenti annualità:

n. 1 nel raggruppamento A02A - analisi matematica;

n. 1 nel raggruppamento A04A - analisi numerica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Sono obbligatorie quindi le seguenti quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento B01A - fisica generale;

n. 2 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;

n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia.

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale;

n. 1 nel raggruppamento C02X - chimica fisica;

n. 1 nel raggruppamento C05X - chimica organica;

n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica;

n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;

n. 1 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.

Area Strutturistica/cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 0,5 nel raggruppamento C03X - chimica generale ed inorganica.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINIO
(4,5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 4,5 annualità:

n. 0,5 nel raggruppamento P02C - economia ed organizzazione aziendale;

n. 1 nel raggruppamento B03X - struttura della materia;

n. 2 scelte da un elenco di corsi appositamente costituiti all'atto della predisposizione del manifesto degli studi;

n. 1 tirocinio.

Sulla base di quanto sopra enunciato, i corsi che saranno impartiti e la loro collocazione nell'arco di svolgimento del diploma così risultano:

I ANNO

I semestre:
1) chimica generale
2) laboratorio chimica
3) matematica
4) laboratorio di fisica

II semestre:
4) laboratorio di fisica
5) fisica generale
6) chimica organica
7) analisi numerica

II ANNO

I semestre:
1) chimica fisica
2) proprietà E.M. della materia
3) economia e organizzazione aziendale + cristallografia e cristallochimica
4) laboratorio di fisica dei materiali

II semestre:
5) chimica dello stato solido
6) fisica dei materiali
7) complementi chimica inorganica

III ANNO

I semestre:
1) strumentazioni fisiche avanzate
2) a scelta
3) a scelta

II semestre:
4) tirocinio

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli, al massimo tre.

I due corsi a scelta dovranno essere scelti in modo tale da costituire, insieme allo stage di tirocinio, un profilo coerente con uno dei tre indirizzi indicati.

Per il conseguimento del diploma lo studente, sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione. Lo stage di tirocinio, di durata non inferiore a quattro mesi, è riconosciuto come una annualità di laboratorio e deve obbligatoriamente essere svolto presso una industria o un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Università e gli enti interessati.

Art. 37. — Ad ogni corso corrispondono una o più prove di accertamento finale (in funzione del numero di moduli di cui è composto il corso) ad eccezione dei corsi di:

laboratorio di chimica;
laboratorio di fisica;
laboratorio di fisica dei materiali,

le cui prove di accertamento potranno essere effettuate congiuntamente con quelle dei corsi fondamentali corrispondenti, ovvero:

chimica generale;
fisica generale;
fisica dei materiali.

Lo studente dovrà avere sostenuto le prove di accertamento per cinquantuno moduli equivalenti, riportando almeno una votazione media di 7/10 negli accertamenti con nessun voto al di sotto di 4/10 in alcun modulo e redatto un rapporto relativo al lavoro svolto durante lo stage di tirocinio prima di poter accedere all'esame di diploma.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito dello stage di tirocinio.

Nello statuto dell'Università della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Art. 81 *(Dipartimento di matematica)*:
analisi numerica.

Art. 82 *(Dipartimento di fisica)*:
proprietà elettromagnetiche della materia;
fisica dei materiali;
laboratorio di fisica dei materiali;
strumentazioni fisiche avanzate;
applicazioni dei calcolatori elettronici alla misura e al controllo;
tecnica del vuoto;
tecniche di criogenia;
metodi di osservazione e misura;
tecniche spettroscopiche;
microscopia ottica e tecniche ottiche;
microscopie;
spettroscopie dello stato solido;
prove non distruttive;
fisica dei colloidi ed interfacce;
fisica dei cristalli liquidi;

fisica delle superfici ed interfacce;
fisica dei materiali biocompatibili;
fisica dei materiali ceramici;
fisica dei materiali a memoria di forma;
fisica dei materiali per elettroottica;
fisica dei materiali polimeri;
fisica delle macromolecole;
materiali per odontoiatria;
materiali per ortopedia;
materiali per protesi;
materiali per catalisi.

Art. 83 *(Dipartimento di chimica)*:
laboratorio di chimica;
chimica fisica applicata;
complementi di chimica inorganica;
strutturistica;
analisi chimica applicata;
chimica analitica dei materiali;
complemento di chimica fisica;
spettroscopia applicata;
chimica e tecnologie dei composti di coordinazione;
polimeri per usi speciali;
metodi computazionali in chimica organica;
complementi di chimica organica;
tecniche di diffrazione;
radioprotezione;
tecniche ad ultrasuoni;
materiali per protesi;
materiali per oftalmologia ed ottica.

TABELLA A10 (allegata all'art. 36)

Insegnamenti fondamentali:
chimica generale;
laboratorio di chimica;
istituzioni di analisi matematica;
fisica generale;
laboratorio di fisica;
chimica organica applicata;
analisi numerica;
chimica fisica applicata;
proprietà elettromagnetiche della materia;
economia e organizzazione aziendale;
strutturistica;
chimica dello stato solido;
fisica dei materiali;
laboratorio di fisica dei materiali;
complementi di chimica inorganica;
strumentazioni fisiche avanzate.

TABELLA A11 (allegata all'art. 36)

Insegnamenti opzionali:
analisi chimica applicata;
analisi chimica strumentale;
chimica analitica dei materiali;
laboratorio di chimica analitica;
chimica fisica dei materiali;
complementi di chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
spettroscopia applicata;
chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;
radiochimica;
fotochimica;
chimica e tecnologia dei polimeri;
polimeri per usi speciali;
metodi computazionali in chimica organica;
complementi di chimica organica;
chimica delle sostanze coloranti;
applicazioni dei calcolatori elettronici alla misura e al controllo;
tecnica del vuoto;
tecniche di criogenia;
metodi di osservazione e misura;
tecniche spettroscopiche;
microscopia ottica e tecniche ottiche;
microscopie;
materiali per catalisi;
spettroscopia dello stato solido;
tecniche di diffrazione;
radioprotezione;
tecniche ad ultrasuoni;
prove non distruttive;
colloidi e interfacce;
cristalli liquidi;
superfici ed interfacce;
fisica dei materiali biocompatibili;
fisica dei materiali ceramici;
fisica dei materiali a memoria di forma;
fisica dei materiali per elettroottica;
fisica dei materiali polimerici;
fisica delle macromolecole;
materiali per protesi;
materiali per oftalmologia ed ottica;
cristallografia;
mineralogia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, 1° agosto 1994

Il rettore

96A0834

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1996, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 66, il prof. Luciano Villevieille Bideri è stato nominato, per un quinquennio a decorrere dalla data del predetto decreto, presidente della Società italiana degli autori ed editori.

96A0884

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Costanza (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adrian Bavaru, vice console onorario in Costanza (Romania), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Bacau, Botosani, Braila, Costanza, Galati, Iasi, Neamt, Succava, Tulcea, Vaslui e Vrancea, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

5) trattazione delle principali funzioni consolari relative alla navigazione marittima, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A0804

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Lasciti del Duca di San Pietro»

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1996 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Lasciti del Duca di San Pietro».

96A0811

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Lega nazionale di San Francesco», in Venezia, e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale del 22 gennaio 1996, l'associazione «Lega Nazionale di San Francesco», con sede in Venezia, è eretta in ente morale, ex art. 12 del codice civile con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 novembre 1995, n. di rep. 96834/32546, a rogito del notaio Giovanni Candiani, ed autorizzata ad accettare, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, l'eredità disposta dalla sig.ra Matteo Francesca Filomena.

96A0805

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, viene accordato alla Società azionaria anidride carbonica «S.A.M.A.C. S.p.a.», con sede in Roma, via Lima, 15, il permesso di ricerca per anidride carbonica denominato «Fosso Mignone», sito in territorio del comune di Veiano (Viterbo), su una estensione di ha 435, per la durata di tre anni a partire dalla data del decreto.

Con decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, viene prorogato alla Società Pergine S.p.a., con sede in Milano, via Capecelatro, 69, il permesso di ricerca per anidride carbonica denominato «Il Querceto», sito nei comuni di Laterina e Pergine Valdarno (Arezzo), per la durata di due anni a partire dal 29 luglio 1995.

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1995, viene accettata la rinuncia della Società mineraria Campiano, con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz, 63, alla concessione mineraria denominata «Boccheggiano», per solfuri di rame e ferro e solfuri associati, sita in territorio del comune di Montieri (Grosseto).

96A0806

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in 1.000 azioni della Banca Popolare di Milano per un valore — al 21 settembre 1993 — di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Teresa Virginia Perelli Minetti, con atto dott. Italo Tarsia notaio in Milano, n. di rep. 352203.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in 500 azioni della Banca Popolare di Bergamo del valore complessivo — alla data del decesso — di L. 7.611.500, disposto dalla sig.ra Anna Maria Palmira Luzzana, con atto dott. Carlo Leidi notaio in Bergamo, n. di rep. 116702.

96A0814

Autorizzazione all'AVIS - Associazione volontari italiani del sangue di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1996, l'Associazione volontari italiani del sangue di Milano, è stata autorizzato ad accettare l'eredità disposta, a favore della propria sezione di Viterbo, dal sig. Giuseppe De Rossi, con atto dott. Luigi Annibaldi notaio in Ronciglione, n. di rep. 4191, e consistente in beni mobili come da inventario della Pretura di Viterbo e beni immobili siti in Bagnaia-Viterbo del periziato valore di L. 178.300.000 circa.

96A0815

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pennabilli Ponte Messa

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1996, n. TC/112 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Pennabilli (Pesaro) al foglio n. 22, mappale 313, della superficie di mq 3.100 ed indicato nella relazione tecnico-estimativa, con allegato schizzo planimetrico, che fa parte integrante del predetto decreto, in scala 1:2.000 rilasciati in data 20 aprile 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro, con esclusione di una striscia di terreno larga 10 metri per tutto il fronte.

96A0812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, in Alba.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Società S. Paolo gruppo periodici, con sede in Alba (Cuneo), unità di Milano, Alba (Cuneo) e filiali periferiche nazionali, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1996.

96A0754

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali, con sede in Sassari e unità di Sassari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, di cui 1 part-time da 25 a 20 ore medie settimanali e 1 part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 luglio 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Sassari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, con turnazioni bisettimanali di squadre composte da 12 operai ciascuna per complessivi 31 lavoratori (29 operai e 2 intermedi), su un organico complessivo di 150 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14545 del 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnisol, con sede in Siracusa, unità di Priolo (Siracusa) e Siracusa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnisol — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili, con sede in Pisa e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 188 unità, su un organico complessivo di 370 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19348 del 22 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Gentili — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1994 al 20 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unità di Cislago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 20 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,

con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria, con sede in Cislago (Varese) e unità di Cislago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con.Bi. confezioni biancheria — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isfa - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isfa - Industria siciliana fiammiferi ed affini — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 229 unità, di cui 35 lavoratori part-time da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi e 35 lavoratori part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi, su un organico complessivo di 571 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lec Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivers-Lec Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi Costruzioni, con sede in Forlì e unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi Costruzioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di S. Ippolito (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effebi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 223 unità, di cui 38 lavoratori part-time da 8 mesi lavorativi a 5 mesi per 40 ore settimanali e 38 lavoratori part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi per 40 ore settimanali, su un organico complessivo di 644 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15018 del 9 maggio 1994 limitatamente al periodo 1° maggio 1994-30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, di cui 2 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali e 3 da 25 a 12,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 644 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14758 del 3 maggio 1994 limitatamente al periodo 1° maggio 1994-30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 2 maggio 1994, dipendenti della S.c. a r l. Lifo, con sede in Agrigento impegnata nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante del comune di Licata (Agrigento), cantiere di Agrigento.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 2 agosto 1994 al 1° novembre 1994.

96A0755

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Schiavo Costruzioni, con sede in Padova e unità in Padova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1994 al 19 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferbona, con sede in Matera e unità in Matera, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Relco Adriatica, con sede in Chieti e unità in Torino di Sangro (Chieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Cillo, con sede in Napoli e unità in Casandrino (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 19 gennaio 1996 a 18 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), e unità in Mugnano di Napoli (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RO.ME.CA., con sede in Marano di Napoli (Napoli), e unità in Marano di Napoli (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1995 al 24 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Termomeccanica Italiana, con sede e stabilimento in La Spezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge n. 33 del 1993, dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Montalto di Castro (Viterbo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati,. nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino), e unità in Montefredane (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lancio Edizioni, con sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Telecolor International, con sede in Catania e unità in Catania.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telecolor International, con sede in Catania e unità in Catania, per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità in Pisa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Attività Meridionali, con sede in Roma e ufficio in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1996 al 30 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Popolare del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e stabilimento e uffici di Castiglione del Lago (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Spallinificio Meridionale, con sede in Crispiano (Taranto) e unità in Crispiano (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 aprile 1995 all'8 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515 è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità in Cetraro (Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsav - Officine meccaniche Savonesi, con sede in Savona e unità in Savona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unità in Moncalieri (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 15 marzo 1995 al 24 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996, è revocata, limitatamente al periodo dal 5 settembre 1995 al 1° novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Leucci Industriale S.p.a. con sede in Brindisi, ed unità di Brindisi.

È autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura amministrazione straordinaria con prosecuzione d'impresa con decreto del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero del tesoro del 5 settembre 1995, e, quindi, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimdata, con sede in Bari e stabilimenti in Bari, Milano, Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 comma 2-*bis* della legge n. 33 del 1993 dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Società Italiana Condotte d'Acqua, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Garboli - Rep Imprese Generali di Costruzioni, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e unità in Roma, area metalmeccanica, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995,

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bonifica, con sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 della ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria), unità di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 in attuazione della delibera C I P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Lamitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Mota Urlmo Basilicata n. 15413 del 29 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 13333/3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale limitatamente al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno Contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unità di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara.

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unità di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno contrada S. Emidio (Reggio Emilia) e unità di Alanno (Reggio Emilia), Bologna, Pescara, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996, della ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Biotech, con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma) per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 8 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 gennaio 1996, della ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano.

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S c.a r l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unità di Gualtieri (Reggio Emilia) e Milano, per il periodo dal 16 luglio 1995 al 15 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 16 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, della ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 29 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1994 con decorrenza 29 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Bruzia Cassino, con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 28 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1997, della ditta S.r.l Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unità di Vigarano Mainarda (Ferrara).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Salumificio Fratelli Magnoni, con sede in Vigarano Mainarda (Ferrara) e unità di Vigarano Mainarda (Ferrara), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Londa, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia (Roma).

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18525/5;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, n. 18947/14;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma e unità di Roma e Guidonia (Roma), per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. fabbrica Pisana - Gruppo Saint Gobain, con sede in Pisa e unità di: Pisa, Sesto Fiorentino (Pisa), Uffici di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 5 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Etrusca, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e unità di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia Impianti Telefonici Elettrici, con sede in Firenze e unità di Arezzo, Firenze, Campi Bisenzio, Empoli, Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 5 settembre 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Globo, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Salvaterra (2 unità) (Reggio Emilia), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. BW Italia, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 15 dicembre 1995 con effetto dal 5 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SO LE KO, con sede in Pontecorvo (Frosinone), e unità di Pontecorvo (2 unità) (Frosinone), per il periodo dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 5 ottobre 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 giugno 1994 al 15 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Irplast, sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze).

Parere Comitato Tecnico del 30 novembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irplast, sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e Servizi Industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova/Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste, Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICROT - Lavorazioni e Servizi Industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e unità di Genova/Cornigliano (Genova), Taranto, Bagnoli (Napoli), Trieste, Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A0756

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per ricerche ed attività educative di Napoli

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1996 sono stati modificati ed approvati nella nuova stesura gli articoli 7 e 8 dello statuto dell'Istituto per ricerche ed attività educative (IPE) di Napoli.

96A0813

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione produttori ortofrutticoli Ferrara di Ferrara

Con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, n 9596449, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato in data 12 dicembre 1993 dall'Associazione produttori ortofrutticoli APO Ferrara di Ferrara.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad estendere la propria zona di operatività prevista nelle province di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna anche alla provincia di Forlì.

96A0807

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani di Fano

Con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, n. 9596450, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato in data 3 maggio 1995 dall'Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani ACOM di Fano (Pesaro).

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare anche nella provincia di Chieti

96A0808

Trasferimento della sede sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive

Con decreto ministeriale n. 9690219 del 15 gennaio 1996, è stato approvato il trasferimento della sede sociale dell'Unaprol - Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive, da: Roma, via Ostiense, 131/L a Roma, via Rocca dei Papi, 12.

96A0809

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione lucana produttori ortofrutticoli di Matera

Con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, n. 9596456, è stato approvato il nuovo statuto sociale adottato dall'Associazione Alpro - Associazione lucana produttori ortofrutticoli di Matera e la durata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010.

96A0810

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta

La giunta della regione Puglia con atto n. 4438 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per i motivi e le considerazioni, nonché con le prescrizioni e precisazioni, esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta, concernente il progetto di recupero dell'isolato n. 17 del Centro Antico.

96A0816

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

storia dell'architettura - settore scientifico disciplinare: H12X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

96A0817

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400